



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

Per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art.2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n° 8.

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°20 del 26/01/2018)

ARTICOLO 1

Indicazioni generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n°8.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità Commissione, rappresenta l'organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale per le competenze attribuitele dalla Legge Regionale 22 giugno 2012 n°8 e dalla Legge Regionale 06 Agosto 1999, n. 14 al fine di soddisfare i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del Decreto Legislativo 42/2004.

ARTICOLO 2

Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., delegati ai comuni ai sensi dall'art. 1 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.
2. Esprime altresì, il proprio parere nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei provvedimenti a sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m., secondo quando previsto dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24

ARTICOLO 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 8/12, è composta da tre componenti, Architetti o Ingegneri iscritti al rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
2. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori

titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale. Tale curriculum potrà altresì dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, dalla partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni di ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

3. Con riferimento al titolo di studio è ammesso:

- Diploma di Laurea in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento);
- Laurea specialistica appartenente alle seguenti classi (Decreto ministeriale 28 novembre 2000) e lauree ad esse equiparate (D.M. del 5 maggio Equiparazione dei diplomi di laurea (DL):
 - classe: LS 03 - architettura del paesaggio; classe: LS 04 - architettura e ingegneria edile; classe: LS 28 - ingegneria civile;
 - classe: LS 38 - ingegneria per l'ambiente e il territorio;
 - classe: LS 54 - pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale ed equipollenti.

4. Per i cittadini dell'Unione Europea il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, deve essere riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita. I candidati - cittadini italiani o dell'U.E. - che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri, devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla vigente normativa.

5. Alle sedute della Commissione partecipa il Responsabile del Procedimento o suo delegato, con le sole funzioni di segretario verbalizzante, potrà altresì partecipare altro personale degli uffici comunali che abbia competenza sui procedimenti oggetto di esame, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

6. Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 la partecipazione alle sedute della Commissione per il personale dipendente degli uffici comunali si intende a titolo gratuito.

ARTICOLO 4

Incompatibilità e conflitto di interesse

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale. Non possono essere componenti della

Commissione i parenti e gli affini degli amministratori dell'Amministrazione Comunale entro il terzo grado; i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale; i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; i soggetti che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, per reati contro la P.A., contro il patrimonio o altri gravi reati che, comunque, destano allarme sociale; i soggetti che hanno un contenzioso in atto con l'Amministrazione Comunale.

2. I componenti che a qualunque titolo abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo della trattazione della pratica. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati. Dell'osservanza degli obblighi di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di seduta.
3. Con atto separato va altresì attestato (a pena di esclusione dell'istanza) nelle forme di cui alla Legge 04.01.1968 n° 15 e successive modifiche e/o integrazioni (autocertificazione D.P.R. 445/2000 - con copia documento di riconoscimento) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 5

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata con atto del Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.
2. Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula viene trasmessa alla Regione Lazio conformemente all'art. 2 comma 4 della L.R. n. 8/12;
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio

Comunale. In tal caso il Consiglio Comunale procede alla nomina di un nuovo membro da individuare all'interno dell'elenco dei soggetti idonei del precedente avviso. Il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

5. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità o conflitto di interesse, ove siano accertate le situazioni di cui al p.to 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede alla nomina di nuovo componente procedendo secondo quanto indicato al comma precedente. Il componente nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
7. Ad ogni singolo componente della commissione, presente alla relativa seduta, sarà corrisposto un compenso per ogni singola pratica, comprensiva di eventuale riesame, conclusa e definita, di € 30,00 (euro trenta/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta. Un ulteriore compenso pari ad € 30,00, sarà corrisposto al componente designato alla predisposizione dell'istruttoria paesaggistica e della relazione tecnica illustrativa. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà procedere alla rideterminazione dei compensi sopra riportati.
8. Non spetta alcun compenso al Segretario della Commissione.
9. Il rapporto sarà regolato per mezzo di convenzione sottoscritta come da schema in allegato C.

ARTICOLO 6

Attività della struttura tecnico - amministrativa

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, verifica la completezza della documentazione amministrativa e provvede ove necessario a chiedere le adeguate integrazioni. Sottopone quindi la pratica alla Commissione che, per il tramite di un proprio componente appositamente designato, predispone l'istruttoria paesaggistica e la relazione tecnica illustrativa da sottoporre all'esame della commissione per l'espressione del relativo parere.
2. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di

autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

3. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04.
4. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
5. La struttura tecnico-amministrativa, individuata nella Sezione edilizia privata e nella sezione condono, ciascuno per le proprie competenze, predispone l'istruttoria amministrativa delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione.
6. La Commissione esprime sempre pareri obbligatori per gli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 8/12.
7. Per gli interventi di minore entità che saranno individuati con atto dirigenziale, gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici saranno effettuati dal Responsabile del Procedimento e riportata quale valutazione conclusiva alla relazione tecnica istruttoria.
8. Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno anche per tali interventi può essere richiesto l'esame della Commissione.

ARTICOLO 7

Convocazione e Funzionamento della Commissione

1. La seduta è convocata dal responsabile del procedimento, con nota contenente l'ordine del giorno e l'elenco delle istanze da esaminare, almeno tre giorni prima a mezzo fax o posta elettronica certificata. La convocazione della Commissione può avvenire per auto-convocazione da riportarsi sul verbale dell'ultima seduta.
2. La Commissione si riunisce in via ordinaria con cadenza settimanale, secondo calendario concordato tra i componenti della commissione ed il Dirigente del Settore competente ed in via straordinaria ogni volta che il Dirigente lo ritenga necessario con specifica convocazione da inviarsi a mezzo fax o a mezzo mail. La

Commissione può altresì decidere di riunirsi per auto-convocazione. Tale decisione dovrà essere riportata sul verbale dell'ultima seduta.

3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.
4. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti e deve sempre motivare l'espressione del proprio parere in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. I pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni a carattere urbanistico - edilizio. La commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene.
5. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su apposite schede numerate e raccolte in appositi volumi. Nel verbale deve essere riportato il luogo e la data della riunione; il numero ed il nominativo dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta integrazione o supplementi istruttori.
6. Sugli elaborati esaminati dalla Commissione deve essere riportata la dicitura *"progetto allegato al parere n. ____ del _____"*.
7. La Commissione è tenuta in via generale ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione comunque nel caso sia necessario la Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio e/o documentazione integrativa al fine di esprimere il parere.
8. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.